

Una circolare degli Interni definisce obblighi collaborativi tra Polizia, Carabinieri e Gdf

Agenti come sentinelle del fisco

Basterà un verbale dei vigili per attivare controlli fiscali

DI STEFANO MANZELLI

Polizia, carabinieri e vigili sentinelle del fisco. Dovranno comunicare alla Guardia di finanza i fatti accertati nel corso delle indagini che possano configurarsi come violazioni fiscali. Questo senza dover individuare con precisione la norma violata: basterà infatti la percezione che dietro certi atti possano esistere illeciti tributari per consentire la loro comunicazione alle Fiamme gialle. Lo si legge in una circolare riservata del ministero dell'Interno inviata ai prefetti, il cui scopo è quello di meglio delineare l'applicazione della normativa del 1973 sulla collaborazione ai fini dell'accertamento delle imposte. Basterà dunque anche un verbale dei vigili in materia di occupazione di suolo pubblico o commercio abusivo per attivare anche i controlli fiscali della Guardia di finanza. E solo se si tratta di una indagine di polizia giudiziaria sarà necessario il preventivo nulla osta della procura. La circolare n. 558/a/415.1/0/315858

del 30 maggio 2017 si sofferma come detto sull'art. 36 del dpr n. 600/1973, che prevede la partecipazione di tutti gli organi di vigilanza all'attività di contrasto dell'evasione fiscale. Lo scopo della norma, specifica il ministero, è quello di rendere più performante il contrasto dell'evasione fiscale consentendo alla Guardia di finanza, nel rispetto delle sue attribuzioni, di orientare l'attività di accertamento valorizzando l'attività di indagine degli altri organi di vigilanza, compresa la polizia locale. Ma questa attività non dovrà essere confusa con quella «incentivata» prevista dal dl n. 203/2005 in materia di segnalazioni qualificate comunali. Questa disposizione normativa resta ferma, specifica la circolare, ma spesso nell'attività di indagine penale o amministrativa anche gli organi di polizia locale impattano in situazioni opportunamente documentate che possono configurarsi come violazioni fiscali. Ma non dovrà trattarsi di semplici elementi indiziari o di analisi, ma di evidenze probatorie suscettibili

di essere valorizzate in ambito fiscale. Il ministero mette pertanto a disposizione di vigili, polizia e carabinieri un modello di segnalazione ad hoc, che andrà eventualmente autorizzato anche dal procuratore della repubblica in caso di evidenze acquisite durante l'attività di polizia giudiziaria. La segnalazione dovrà essere inoltrata da parte dell'organo di vigilanza al comando provinciale della Guardia di finanza territorialmente competente, individuato sulla base della residenza anagrafica o legale della persona fisica o giuridica interessata dalla comunicazione. Spetterà al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza ovvero alla riunione tecnica di coordinamento effettuare un periodico monitoraggio dell'importante attività ausiliaria di controllo dell'evasione fiscale, conclude la circolare.

La circolare sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Niente Tarsu per la mera gestione di spazi pubblici

L'attività di gestione di determinati spazi pubblici (in questo caso un parcheggio) non comporta il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) a carico del gestore se lo stesso non esercita alcun potere di fatto sull'area in questione. Questo il contenuto della sentenza emessa dalla commissione regionale siciliana depositata lo scorso 5 giugno. La questione riguarda una società di gestione di parcheggi, la Apcoa Parking Italia Spa, che ha visto annullato in secondo grado di giudizio l'accertamento emesso dal Comune di Palermo che intimava il pagamento di 443.936 euro per la Tarsu relativa all'anno 2008, richiesta in merito all'occupazione delle superfici conseguente alla realizzazione del parcheggio del tribunale di piazza V. E. Orlando di Palermo. La commissione provinciale aveva stabilito con sentenza che il pagamento del tributo era esclusivamente a carico dell'Apcoa, avendo la stessa l'esclusiva gestione dell'area in contestazione. La Ctr siciliana ha ribaltato la sentenza, in quanto «la Apcoa svolge la funzione di gestore della sosta e non delle aree, la cui titolarità rimaneva in capo alla società che aveva progettato e poi costruito il suddetto parcheggio (ovvero la Panormus 2000 srl)». L'esenzione dal pagamento è dovuta in quanto, secondo la Ctr, la Apcoa non esercita alcun potere di fatto sugli stalli, svolgendo una mera attività di riscossione indiretta nell'interesse del Comune.

Michele Damiani

IN EDICOLA



Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com

RAPPORTO ASSOENERGIA PER IL 2016

Benzina, tasse al 70%

L'evasione fiscale di Iva sui prodotti petroliferi ha toccato quota 2 miliardi di euro nel 2016, principalmente a causa del peso della tassazione, che in Italia raggiunge quasi il 70% del prezzo finale del carburante. Questo quanto emerge dalla relazione annuale di Assopetroli Assoenergia, che verrà presentata mercoledì cinque giugno all'assemblea generale dell'associazione, organizzata presso la sede dell'Automobile Club d'Italia (Aci) in via Marsala a Roma e che vedrà la partecipazione del viceministro dell'economia Luigi Casero e del generale della Guardia di finanza Stefano Srepaniti. «Nel 2016 sono stati immessi in consumo l'equivalente di 66 mld di litri di carburanti» si legge nella nota alla relazione. «Da un confronto con gli operatori del settore, è realisticamente stimabile che circa il 15% dell'immesso in consumo, pari a 10 mld di litri, sia distratto sul mercato parallelo in frode Iva. Con un valore forfettario di un euro per litro, risulta un giro d'affari irregolare pari a 10 mld di euro, che determina un'evasione di imposta sul valore aggiunto per oltre 2 mld di euro». Tra le cause principali, oltre alla classificazione dei prodotti petroliferi come beni di «larghissimo consumo, che costituiscono un mercato assai ampio che rappresenta un'opportunità di profitto per la criminalità organizzata, favorita anche dall'instabilità geopolitica dell'area del Medio Oriente e del nord Africa» c'è, come detto, l'elevata pressione fiscale gravante sui singoli prodotti. Secondo le stime dell'associazione, il livello di tassazione arriva al 67% del prezzo finale per la benzina che, su un costo per litro pari a 1,490 euro, vede la componente fiscale arrivare a 0,997 euro (accise 49% del prezzo, Iva 18%). Tutto questo comporta una notevole differenza tra prezzo finale e prezzo industriale, che è «pari ad appena 0,0493 euro». Per quanto riguarda il diesel, il 64% del prezzo finale va in tasse, per cui su 1,342 euro totali si arriva a spendere 0,860 euro tra accise (46% del prezzo totale) e Iva (18%). Anche in questo caso, lo scarto tra le due tipologie di prezzo è elevato, dato che il costo industriale di un litro di diesel è 0,0482 euro. Un ulteriore incentivo alle frodi viene dato dalla «marcata frammentazione e ipertrofia della rete distributiva italiana».

Michele Damiani

DAL 1° LUGLIO L'India ha la sua Iva unificata

DI MICHELE DAMIANI

Rivoluzione fiscale in India. Dal 1° luglio è entrata in vigore la «Good and service tax» (Gst), un'imposta simile alla nostra Iva, che andrà a sostituire le 29 differenti tipologie di tasse locali e nazionali, portando il sistema tributario indiano a convergere verso un'unica metodologia di imposizione fiscale su beni e servizi. La Gst, soprannominata dal premier indiano Narendra Modi «Good and simple tax», prevede uno schema caratterizzato da cinque aliquote (3,5,12,18 e 28%) applicate a diverse categorie di beni a seconda del loro «grado di necessità», a cui si aggiungono prodotti sottoposti a regimi speciali o a esenzione totale. I beni di prima necessità, tra cui la maggior parte degli alimenti di base, avranno un'aliquota nulla, mentre beni considerati «immorali» tipo i lavoratori del tabacco, subiranno un'imposizione monstre che può arrivare al 280%. La riforma, secondo il governo indiano, porterà importanti elementi di semplificazione per le imprese e per le amministrazioni.